



# COMUNE DI BRONTE

Prov. di Catania

ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 18/05/2020

**OGGETTO:** Ritrovamento resti ossei, carcassa, di n. 01 equino, in c/da Placa-Manche, agro del Comune di Bronte, del proprietario dell'azienda sig. Liuzzo Arcangelo, nato a Bronte il 24/11/1982, ed ivi residente in via Messina n. 185

## IL SINDACO

**VISTA** la nota prot. n. 60053 del 07/04/2020 con la quale il servizio veterinario dell'ASP di Catania, distretto di Bronte, certifica il ritrovamento di resti ossei di un equino, identificato con microchip 380271006049571 di sesso F, razza MTT, nata 01/01/2017. L'azienda zootecnica di proprietà del sig. Liuzzo Arcangelo, nato a Bronte il 24/11/1982 e residente in via Messina n. 195, Bronte.

L'Azienda si trova in c/da Placa-Manche, agro del Comune di Bronte ed è censita in anagrafe, con codice: IT009CT612, di cui al D.P.R. 317/96;

**RILEVATO** che con la nota sopracitata il servizio veterinario dell'A.S.P. di Catania, distretto di Bronte, comunica che i resti ossei del succitato equino si trovano nel territorio di questo Comune, che viene invitato a voler emettere apposita Ordinanza Sindacale di distruzione ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009;

La causa della morte è da imputare a caduta accidentale in conseguenza ad un eventuale colica intestinale. L'animale non è stato sottoposto, in applicazione del D.M. della Sanità del 19/01/01 sul sistema di sorveglianza epidemiologica della TSE e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dal Reg. CE 999/01, al prelievo del tronco encefalico per essere sottoposto all'esame col test rapido per la TSE presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia area di Catania.

**VISTA** la disposizione prot. n. 10695 in data 15-05-2006 a firma del Direttore Generale di questo Ente;

**VISTO** l'esito dell'accertamento sui luoghi di cui alla nota prot. n. 21/16 del 21/04/2020 del locale Comando di P.M.;

**CONSIDERATO** che dal superiore accertamento è emerso che i resti ossei si trovano in zona non accessibile ai mezzi idonei per il trasporto;

**CONSIDERATO** altresì, che il sito ove sono stati rinvenuti i resti ossei risulta sottoposto a vincolo idrogeologico;

**RILEVATO** che, occorre procedere immediatamente alla distruzione dei resti ossei sopra menzionati, è doveroso provvedere in merito, con i poteri dell'Autorità Sanitaria locale ed in ottemperanza alle leggi ed ai Regolamenti che disciplinano in merito la materia;

**VISTO** il Regolamento CE n. 1069/2009;

## ORDINA

Al Sig. Liuzzo Arcangelo, di procedere entro e non oltre due giorni dalla notifica della presente Ordinanza Sindacale, alla distruzione dei resti ossei sopra identificati, previa combustione e sotterramento della stessa, in loco, ad una profondità tale da impedire il raggiungimento ad animali carnivori, con spargimento di opportuno disinfettante. Il sotterramento dovrà avvenire in presenza del personale del locale Comando di Polizia Municipale;

## AVVERTE

Che in caso di inottemperanza, entro i termini previsti e su segnalazione del servizio veterinario competente si procederà d'Ufficio e le relative spese saranno poste a carico del contravventore.

## DISPONE

Che copia della presente venga notificata al proprietario dell'azienda sig. Liuzzo Arcangelo, al Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Catania, distretto di Bronte avente sede presso il comune di Randazzo, all'Ufficio Zootecnia ed al Comando di P.M. di questo Ente per i provvedimenti di competenza.

Il responsabile del procedimento  
Ing. Salvatore Caudullo



IL SINDACO  
Avv. Craziano Calanna